



**STATUTO
DEL
CORPO BANDISTICO SAN MARTINO VESCOVO
DI
SERGNANO**

Atto costitutivo dell'Associazione
Corpo Bandistico San Martino Vescovo - Sergnano

L'anno 2009 ,oggi 23 aprile alle ore 21,00 ,si sono riuniti i Signori:

Lotti Camillo, nato a Sergnano il...20-3-52 residente a Sergnano

In via Indipendenza 50 (codice fiscale) LTTCL52C20I627P

Landena Lodovico, nato a Sergnano il 6-12-56 residente a Sergnano

In via Volta 15 (codice fiscale) LNDLVC56T0I627P

Lino Venturelli, nato a Sergnano il 22-12-50 residente a Sergnano

In via Disello 13 (codice fiscale) VNTLNI50T22I627W

Luigi Dognini, nato a Crema, il 21-7-69 residente a Sergnano

In via Marconi 49 (codice fiscale) DGNLFR69L21D142M

Margheriti Samuele, nato a Romano di Lombardia, il 20-10-66 residente a Vailate In via Tanzi Montebello 41/A (codice fiscale) MRGSML66R20H5090

Diedolo Gabriele, nato a Romano di Lombardia il 7-1-71 residente a Sergnano In via Mazzini 8 (Codice fiscale) DDLGL71BO7H509L

I quali ,con il presente atto ,dichiarano di costituire una associazione denominata "Corpo bandistico Sant.Martino Vescovo" con sede in Sergnano Via Europa, n 27, disciplinata dagli art. 36 e segg. Del Codice Civile.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'associazione musicale e bandistica è costituita allo scopo di perpetuare e valorizzare le tradizioni bandistiche e di diffondere la cultura musicale, curando specifiche attività rivolte alla collettività locale, con l'impegno solidale dei soci volto al conseguimento delle suddette finalità.

L'associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 29 Articoli che si allega al presente perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi 4 anni nelle persone dei Sig. Lotti Camillo- Landena Lodovico- Venturelli Lino- Dognini Luigi- Margheriti Samuele- Diedolo Gabriele.-

Il Consiglio viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie e ad apportare tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per lo svolgimento dell'attività istituzionali.

I consiglieri nominati eleggono:

Il sig. Lotti Camillo - Alla carica di presidente

Il sig. Venturelli Lino - Alla carica di vice-presidente

Il sig. Landena Lodovico- Alla carica di segretario-Tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Il primo esercizio finanziario dell'Associazione si chiuderà il 31 dicembre 2009.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi 23/04/2009



Articolo 1

Denominazione e sede



E' costituita in Sergnano, via Europa n.27 una associazione musicale bandistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata **Corpo Bandistico San Martino Vescovo**. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 2

Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'associazione musicale bandistica è costituita allo scopo di perpetuare e valorizzare le tradizioni bandistiche e di diffondere la cultura musicale, curando specifiche attività rivolte alla collettività locale, con l'impegno solidale dei soci volto al conseguimento della suddetta finalità. L'associazione non potrà in alcun caso svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse alla finalità che si propone. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreative in favore dei propri soci.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa. L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti. Qualora se ne presentasse la necessità, l'associazione potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, avvalersi di collaboratori stipendiati, anche tra gli stessi soci.

Articolo 3

Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4

Soci

Fanno parte dell'associazione:

- i soci fondatori: risultanti dell'atto costitutivo;
- i soci onorari: persone fisiche di particolare merito giudicate tali dal consiglio direttivo, le associazioni, gli enti aderenti;
- i soci ordinari: coloro che con la loro prestazione concorrono alla formazione del complesso bandistico.

[Handwritten signatures]

Gli allievi potranno essere ammessi come soci a tutti gli effetti al compimento dei diciotto anni di età e in base alle modalità fissate dal regolamento interno.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, senza discriminazione di religione, sesso e provenienza. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 5

Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia musicali bandistiche che ricreative, previa iscrizione alla tessera. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile.
3. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda di ammissione su apposito modulo. La validità di qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono soggetti all'elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto per i soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età è demandato ad un genitore o a chi ne fa le veci. Il diritto di voto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il socio impossibilitato a partecipare all'assemblea, potrà delegare per iscritto un altro socio ad esprimere il proprio voto.
2. I Soci sono tenuti a:
 - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - versare la quota associativa stabilita annualmente;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

3. I Soci hanno il diritto di:



Three handwritten signatures in black ink, likely representing the board members or the association's leadership.

- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
 - partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e votare direttamente o per delega (massimo una);
 - partecipare alle attività promosse dall'associazione ed usufruire di tutti i servizi.
 - conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - accedere agli atti e ai registri dell'associazione;
 - dare le dimissioni in qualsiasi momento;
 - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;
 - discutere e approvare i rendiconti economici;
 - eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
4. I soci giovani hanno diritto di eleggere un proprio rappresentante fino al compimento di venticinque anni.

Articolo 7

Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
- A. decesso;
 - B. dimissione volontaria;
 - C. morosità protrattasi per oltre due mesi della scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - D. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento;
 - E. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente Statuto.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

L'associato radiato non può più essere riammesso.



Articolo 8 Organi



Gli organi sociali sono:

- A. l'assemblea generale dei soci;
- B. il Presidente;
- C. il consiglio direttivo.

Possono inoltre essere costituiti con votazione dell'assemblea dei soci il collegio dei garanti e il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 9 Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sezioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati con le medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

L. De Cecco *V. De Cecco* *Luca De Cecco*

Articolo 10

Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11

Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati mediante avviso scritto. Nella convocazione dell'assemblea deve essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'assemblea ordinaria è convocata per:
 - l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
 - l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'esercizio precedente
 - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal consiglio direttivoAltri compiti dell'assemblea ordinaria sono:
 - eleggere i componenti del consiglio direttivo o degli altri organi previsti;
 - deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
 - ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
 - fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
 - deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
 - approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio.



Three handwritten signatures in black ink, likely representing the board members or the president, are written across the bottom of the page.

Articolo 12

Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o tramite delega, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L'assemblea straordinaria per le modifiche di statuto è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti

Articolo 13

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati mediante avviso scritto. Nella convocazione dell'assemblea deve essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

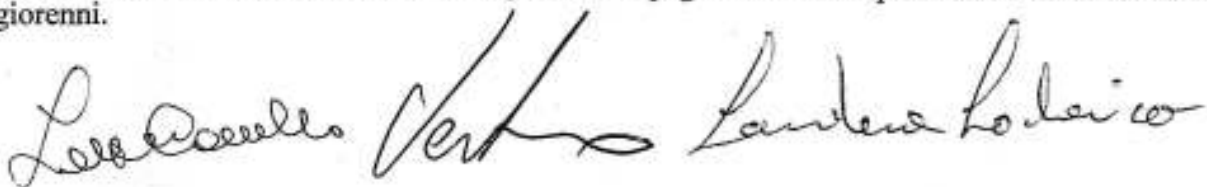
Articolo 14

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzione di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento della quota associativa che siano maggiorenni.



1. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza del consiglio in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
2. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Articolo 15

Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superano la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione alla carica di consigliere non eletto. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa le cooptazioni la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 16

Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Luigi Cappelletto *Verho* *Luigi Cappelletto*

Articolo 17

Compiti del consiglio direttivo



Sono compiti del consiglio direttivo:

- A. esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- B. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- C. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- D. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora dovessero rendersi necessari;
- E. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- F. nominare i soci onorari;
- G. nominare il direttore artistico;
- H. deliberare in materia di acquisti, collaborazioni, consulenze e quant'altro contribuisca all'attuazione del programma annuale.
- I. presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 18

Il presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Lodovico *Leo* *Lodovico*

Articolo 19

Il vice-presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20

Il segretario

Il segretario redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo e li firma con il presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. Come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il segretario inoltre predispone da un punto di vista contabile il rendiconto annuale e il bilancio di previsione.

Articolo 21

Il collegio dei revisori dei conti

L'assemblea può eleggere un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il collegio:

- elegge tra i suoi componenti il presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e, se previsto, del comitato esecutivo;
- riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del revisori dei conti.

Luigi Corallo *V. L.* *Antonio Lodi*

Articolo 22

Il collegio dei garanti

L'assemblea può eleggere un collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti..

Il collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- iudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 23

Il direttore artistico

La direzione artistica dell'associazione musicale bandistica è affidata, secondo le modalità previste dall'art.17 a un maestro direttore che ha la responsabilità di tutti gli aspetti della programmazione dell'attività musicale, rispondendone direttamente al consiglio direttivo.

Articolo 24

Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25

Anno sociale



L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 26

Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi da enti e associazioni, dai lasciti, erogazioni liberali e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 27

Sezioni

L'assemblea, nella sezione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni, sull'intero territorio nazionale, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 28

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria e con l'approvazione dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibera in merito alla designazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre associazioni che perseguano finalità analoghe, e comunque per scopi di utilità generale, fatta salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. E' fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

Lello Delleo *Luca Lodovico*

Articolo 29

Disposizioni finali

Il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per l'iscrizione dell'Associazione ad Albi o registri pubblici.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, alla L.R. 5/06, al Codice Civile e al D.Lgs. n° 460 del 1997 e loro successive variazioni.

1666

24/04/09

171,7~

M



Lebedevella  Lebedevella